

# **STATUTO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

## **Approvato dal CONGRESSO FEDERALE STRAORDINARIO -21 dicembre 2019**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### Art. 1 - Finalità

"*Lega Nord per l'Indipendenza della Padania*" (di seguito indicato come "Lega Nord", "Lega Nord – Padania" o "Movimento"), è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

#### Art. 2 - Struttura organizzativa della Lega Nord

Lega Nord è una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali (di seguito indicate come "*nazione*" o "*nazioni*") costituite in forma di associazioni non riconosciute:

1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli – Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste;
13. Veneto.

Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l'adesione alla Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.

#### Art. 3 – Simbolo

Il simbolo della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord.

Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore è la parola "Padania". Alla destra del guerriero è posizionato il "Sole delle Alpi", rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio.

Il simbolo è anche contrassegno elettorale.

Il Consiglio Federale può concedere, anche ai fini elettorali, l'utilizzo del simbolo, in tutto o in parte, alle *nazioni* regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto, nonché ad altri Movimenti politici le cui affinità con gli obiettivi di Lega Nord sono rimesse alla valutazione del Consiglio Federale. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Alle elezioni regionali ed amministrative, la *nazione* può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale.

In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle *nazioni* per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale.

Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonché qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprietà esclusiva della Lega Nord.

#### Art. 4 – Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Unione Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliana - Romagna, nonché le denominazioni delle singole *nazioni* fanno parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Il Consiglio Federale può concederne l'utilizzo alle *nazioni* cui la singola denominazione può riferirsi per ragioni di competenza territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la *nazione* dovesse non essere più ricompresa all'interno del Movimento non deterrà più alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sarà obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

#### Art. 5 - Sede della Lega Nord

Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41.

#### Art. 6 - Padri Fondatori della Padania

I Soci Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonché i Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.

I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale, purchè in regola con il tesseramento.

#### Art. 7 – Scioglimento e/o trasformazione della Lega Nord

Lo scioglimento e/o la trasformazione della Lega Nord può essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ORGANI DELLA LEGA NORD**

#### Art. 8 - Organi della Lega Nord

Sono organi della Lega Nord:

- il Congresso Federale;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- il Comitato Amministrativo Federale;
- il Comitato Disciplinare e di Garanzia;
- la Commissione Statuto e Regolamenti.

La Lega Nord promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

#### Art. 9 - Il Congresso Federale

Il Congresso Federale è l'organo rappresentativo di tutti i Soci della Lega Nord ed è competente per le modifiche del presente Statuto.

Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attività svolte dalle *nazioni*. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Federale, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi nazionali delle rispettive *nazioni*, secondo le prescrizioni di cui al successivo art.11, primo comma.

Il Congresso Federale è convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 5 (cinque) anni. Il Congresso Federale può essere convocato, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su iniziativa del Segretario Federale, in qualsiasi momento.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

#### Art. 10 - Elezioni del Congresso Federale

Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come Soci Ordinari Militanti.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega Nord o nelle *nazioni*.

Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art.12, terzo comma.

#### Art. 11 - I Delegati al Congresso Federale

Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie *nazioni* che abbiano almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: N° delegati: Totale Voti = X : Voti *nazione*, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle *nazioni* stanno ai voti della *nazione*) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole *nazioni* di cui all'art. 2.

Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Segretari nazionali, i Parlamentari, i Presidenti di Regione, i Capigruppo regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe con proprio regolamento preventivamente approvato.

#### Art. 12 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale.

Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- l'Amministratore Federale;
- i Segretari di ciascuna *nazione* con almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti;
- 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle *nazioni*, in base alla seguente formula proporzionale:  $N^{\circ} 13 \text{ membri elettivi del Consiglio Federale} : \text{Totale Voti} = X : \text{Voti } nazione$ , ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole *nazioni* di cui all'art. 2.

Lega Nord tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla carica di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti.

I Segretari delle *nazioni* in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari nazionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del Consiglio della propria *nazione*.

Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.

E' ammessa la partecipazione tramite videoconferenza, telefono o qualsiasi altro sistema o dispositivo che permetta ai membri una fattiva e completa partecipazione attiva e democratica al Consiglio Federale.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord.

#### Art. 13 - Competenze del Consiglio Federale

È di competenza del Consiglio Federale:

- a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega Nord;
- c) stabilire l'importo delle quote associative;
- d) nominare i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 17;
- e) approvare i regolamenti della Lega Nord predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18;
- f) vigilare sul comportamento politico delle *nazioni*;
- g) concedere l'utilizzo del simbolo ai sensi dell'art. 3;
- l) verificare i requisiti dei soci ai sensi dell'art. 27;
- m) l'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord;
- n) fornire l'interpretazione autentica del presente Statuto.

È organo di ultima istanza dei Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 31.

In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari nazionali e dei relativi Consigli nazionali

e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni dei Consigli nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste.

Le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma sono normate da Regolamento.

Il Consiglio Federale può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale, ad esclusione della funzione disciplinata dall'art. 31.

In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente onorario tra coloro che hanno maturato un'anzianità di militanza di almeno 20 (venti) anni consecutivi.

Il Consiglio Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa *nazione* del membro da sostituire, il Consiglio nazionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale i poteri e le competenze del Consiglio stesso sono assunti dal Segretario Federale. Il Segretario Federale convoca il Congresso Federale straordinario entro il termine di 18 (diciotto) mesi.

In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, il Rappresentante legale assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale e convoca entro 180 (centottanta) giorni il Congresso Federale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi.

#### Art. 14 - Il Presidente Federale

Il socio Umberto Bossi è il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia.

Il Presidente Federale è garante dell'unità della Lega Nord.

È membro di diritto del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia.

#### Art. 15 - Il Segretario Federale

Il Segretario Federale ha la rappresentanza della Lega Nord di fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega Nord.

Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega Nord; convoca e presiede il Consiglio Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del Consiglio Federale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici.

Il Segretario Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti con un'anzianità di militanza superiore a 10 (dieci) anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale con pieni poteri. Il Congresso Federale straordinario deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso.

#### Art. 16 – Il Comitato Amministrativo Federale

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega Nord, spetta al Comitato Amministrativo Federale costituito da 1 (uno) o 3 (tre) membri. Il Comitato Amministrativo Federale è nominato dal Segretario Federale tra i Soci Ordinari Militanti con un'anzianità minima di militanza di 10 (dieci) anni e dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni, e uno o più componenti possono essere revocati in ogni momento dal Segretario Federale.

Nel caso in cui il Comitato medesimo sia composta da 3 (tre) membri sceglie al suo interno, su proposta del Segretario Federale, l'Amministratore Federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale. L'Amministratore Federale è anche Presidente del Comitato Amministrativo Federale. L'Amministratore Federale convoca il Comitato Amministrativo Federale che delibera a maggioranza.

La rappresentanza legale spetta all'Amministratore Federale.

Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio della Lega Nord.

Il Comitato Amministrativo Federale decide:

- l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
- la possibile erogazione di apporti a favore di una o più *nazioni* e alle delegazioni territoriali;
- la gestione della contabilità della Lega per Nord, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

L'Amministratore Federale decide su:

- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di *cash pooling* tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fidejussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea.

Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale, con delibera che dovrà essere pubblicata sul sito di Lega Nord, devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del Comitato Amministrativo Federale.

#### Art. 17 – Comitato Disciplinare e di Garanzia

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 31 nei confronti dei soci.

Le modalità di deliberazione del Comitato Disciplinare e di Garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del principio del contraddittorio.

Esso dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto dal Segretario Federale, che lo convoca e lo presiede, dal Presidente Federale, e da non meno di 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Federale tra i suoi componenti che non siano Segretari nazionali, che possono essere revocati dal Consiglio stesso.

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti.

Il giudizio del Comitato Disciplinare e di Garanzia è appellabile al Consiglio Federale come organo di ultima istanza.

#### Art. 18 - La Commissione Statuto e Regolamenti

La Commissione Statuto e Regolamenti nominata dal Consiglio Federale su proposta del Segretario Federale, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale.

La Commissione Statuto e Regolamenti dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni o revoca del Consiglio Federale, ed è composta da non meno di 5 (cinque) Soci Ordinari Militanti con una anzianità di militanza superiore a 5 (cinque) anni.

La Commissione Statuto e Regolamenti predispone i regolamenti della Lega Nord e delle *nazioni* ed è competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega Nord sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti delle *nazioni* dai relativi Consigli nazionali. Quanto ai regolamenti delle *nazioni*, l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della *nazione* alla Lega Nord.

#### Art. 19 - Il Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Rappresentante legale e assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso della Lega Nord e delle *nazioni*.

### **PATRIMONIO DELLA LEGA NORD**

#### Art. 20 - Patrimonio della Lega Nord

La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento della Lega Nord costituisce il suo patrimonio.

#### Art. 21 - Entrate

Le entrate di Lega Nord sono costituite:

- dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega Nord;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Sono destinati alle *nazioni* e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di

manifestazioni o partecipazioni, le quote associative, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

#### Art. 22 – Uscite

Le spese di Lega Nord sono le seguenti:

- spese generali della Lega Nord;
- apporti che il Comitato Amministrativo Federale delibera di destinare alle *nazioni* e alle delegazioni territoriali;
- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali;
- altre spese che si rendono necessarie per le finalità della Associazione.

### **RENDICONTO DELLA LEGA NORD E CONTROLLO CONTABILE**

#### Art. 23 – Rendiconto della Lega Nord

Il Comitato Amministrativo Federale predispone, entro il termine previsto dal Regolamento interno di contabilità, il rendiconto d'esercizio della Lega Nord in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale approva il rendiconto entro il termine previsto dalla legge.

Il Consiglio Federale emana il regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Lega Nord assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega Nord sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione della Società di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

#### Art. 24 – Garanzia di Trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario Federale della Lega Nord, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

## Art. 25 – Controllo sull'amministrazione

L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale ovvero da una società di revisione o da un revisore unico. Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. Il compenso è determinato dal Segretario Federale all'atto della nomina.

L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge.

L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale.

I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle *nazioni*.

Non possono essere nominati membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle *nazioni*.

Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

## **LE NAZIONI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI**

### Art. 26 - Le *nazioni* e le delegazioni territoriali

Le *nazioni* e le eventuali delegazioni territoriali sono obbligate a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla Legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. L'adesione o la revoca delle *nazioni* alla Lega Nord è deliberata dal Consiglio Federale.

La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresì, il testo dei regolamenti delle *nazioni* ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle *nazioni* sono approvati dai relativi Consigli nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della *nazione* alla Lega Nord.

Ciascuna *nazione* gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale.

Le *nazioni* devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Amministratore.

Ogni *nazione* si articola al suo interno in "delegazioni territoriali" sulla base della delibera del Consiglio Federale.

Ogni *nazione* deve avvalersi di una società di revisione o di un revisore contabile unico, iscritto in apposito Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, a cui è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della *nazione*.

## **ISCRIZIONE ALLA LEGA NORD**

### Art. 27 - Iscrizione alla Lega Nord

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega Nord, conseguendo la qualifica di socio. I Soci possono essere definiti, altresì, "Soci".

Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di socio della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della nazione che ha rilasciato la tessera.

I Soci appartengono a due categorie differenti:

- Soci Ordinari Militanti;
- Soci Sostenitori.

I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord.

Il Socio all'atto dell'iscrizione deve versare l'eventuale quota associativa fissata dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo della Lega Nord.

A ciascun Socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore. Le *nazioni* adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale.

Il Consiglio Federale autorizza le *nazioni* e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla eventuale riscossione della quota associativa.

L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio della Lega Nord e della *nazione* di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale.

### Art. 28 – Soci

a) I Soci Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della *nazione* di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

I requisiti e le modalità di acquisizione della militanza sono disciplinati dall'apposito regolamento della Lega Nord.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, o lista civica non autorizzati, nonché l'adesione ad associazione segreta, occulta o massonica, o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dalla Lega Nord e dalla *nazione* di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 31.

b) I Soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega Nord e della *nazione* di riferimento per competenza territoriale, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la *nazione* non abbia una Segreteria Provinciale, dal Segretario nazionale. Nel caso in cui i Soci Sostenitori adottino comportamenti contrari alle finalità e agli interessi della

Lega Nord o della *nazione* cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale o, se la *nazione* non ha una Segreteria Provinciale, con deliberazione del Consiglio nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Socio Sostenitore e del diritto di iscriversi nuovamente alla Lega Nord.

La tessera da Socio Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Socio Ordinario Militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da Socio Sostenitore dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega Nord.

#### Art. 29 - Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;
- per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Statuto e nel rispetto delle procedure stabilite da un apposito regolamento della Lega Nord;
- per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 31 del presente Statuto.

### **IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA**

#### Art. 30 – Il Controllo sugli organi

Il controllo sugli organi delle *nazioni* e delle delegazioni territoriali è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega Nord; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca di un Segretario o lo scioglimento del Consiglio Direttivo sono deliberati da un organo collegiale di livello superiore, previo contraddittorio con la parte. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una *nazione* o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo di una *nazione* o di una delegazione territoriale, il Segretario di un livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un Commissario.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento della Lega Nord, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti da apposito regolamento.

Il Consiglio Federale può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello.

#### Art. 31 - Il Controllo sui Soci della Lega Nord e delle *nazioni* e i provvedimenti disciplinari

Gli organi della Lega Nord e delle *nazioni* vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle *nazioni*.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

- il richiamo scritto;

- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
- la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante;
- l'espulsione dalla Lega Nord e dalla *nazione* di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività della Lega Nord o della *nazione* o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega Nord e della *nazione* offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività della Lega Nord o della *nazione* si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega Nord o della *nazione*, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega Nord da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Comitato Disciplinare e di Garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento disciplinare e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare.

È facoltà del Comitato Disciplinare e di Garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Organo d'appello per ogni provvedimento assunto è il Consiglio Federale. Il diritto d'appello si esercita secondo le modalità previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio nazionale o Federale.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

- I. Il Consiglio Federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 149 del 2013, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo, salvo poi informare il Congresso federale alla prima convocazione utile. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
- II. Il Consiglio Federale può apportare le modifiche allo Statuto richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti

dei partiti politici, salvo poi informare il Congresso Federale alla prima convocazione utile.

III. Tutte le disposizioni contenute nel presente statuto trovano immediata applicazione.

IV. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega Nord, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 149 del 2013.

